

03.01.08

Quando l'avvocato non cura la causa

Postato in [Diritto civile](#) @ 12:56:10 da Mirco Minardi | _

Pubblichiamo una sentenza del Tribunale di Roma, a firma del preparatissimo e noto magistrato Dr. Marco Rossetti, in tema di **responsabilità dell'avvocato**.

Nella fattispecie, il legale aveva ommesso di coltivare un giudizio avente ad oggetto una richiesta di risarcimento alla soc. Autostrade, per un sinistro causato da **insidia stradale**. In particolare non era stata formulata alcuna richiesta di prova, tanto che la domanda attorea era stata rigettata.

Il Tribunale di Roma ha condannato il collega, osservando:

- che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è **onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto**, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26).
- La diligenza esigibile dall'avvocato non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la **diligenza professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.**, che deve essere commisurata alla natura dell'attività esercitata.
- Dunque **la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media**, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie (Cass., sez. II, 08-08-2000, n. 10431, in Foro it. Rep., 2000, Professioni intellettuali, n. 185).
- **L'archetipo di professionista "medio"** cui fa riferimento la norma ora citata, e rispetto al quale occorre misurare la condotta concretamente tenuta per valutare se vi sia stata o meno negligenza nell'adempimento delle obbligazioni professionali, **corrisponde alla figura di un professionista preparato, aggiornato e zelante**. In una parola, il professionista "medio" ex art. 1176, comma 2, c.c., non è un professionista "mediocre", ma è un professionista "bravo".
- Or bene, primo dovere dell'avvocato "medio" nel senso appena indicato è indubbiamente quello di coltivare la lite e di richiedere le prove idonee a dimostrare il fondamento della pretesa attorea.

Tribunale Roma, 16 aprile 2006, sez. XIII
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile -